

Al Sindaco del Comune
di Osimo

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ cognome _____ nome _____
residente in Osimo in via/piazza _____
cap _____ telefono _____ e-mail _____
codice fiscale _____

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle sanzioni previste dall' art. 76 dello stesso D.P.R.

- di essere cittadino italiano
- di godere dei diritti civili e politici
- di essere in possesso del titolo di studio _____
anno di conseguimento _____ denominazione dell' Istituto _____
- di esercitare la professione di _____
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità per l' Ufficio di Giudice Popolare previste dall' art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287.

CHIEDE

Di essere iscritto/a nell' Albo dei Giudici Popolari per la Corte d' Assise []

Di essere iscritto/a nell' Albo dei Giudici Popolari per la Corte D' Assise d' Appello []

Si allega fotocopia del documento di identità

Osimo _____

Il/La Richiedente

Legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 – Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti di Assise.

- 1) I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - c) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello.

- 1) I Giudici popolari delle Corti d' Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell' articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l' ufficio di giudice popolare.

- 1) Non possono assumere l' ufficio di Giudice popolare:
 - a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all' ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.